

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer price: la bozza di decreto detta le linee guida nazionali***

di **Marco Bargagli**

La **normativa sostanziale di riferimento** che detta le **regole di determinazione** dei **prezzi di trasferimento infragruppo**, è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), recentemente **modificato** dal **D.L. 50/2017**.

Come noto, il “**transfer price**” rappresenta **una tematica molto complessa per gli operatori** che **scambiano beni e servizi con società del Gruppo estere** tenuto conto che, per **stessa ammissione dell'Ocse**, sia le amministrazioni fiscali che i contribuenti incontrano **spesso difficoltà ad ottenere informazioni adeguate** per applicare il **principio di libera concorrenza**.

Tale **principio cardine**, enunciato anche nelle **linee guida Ocse**, solitamente richiede che i **contribuenti** e le **amministrazioni fiscali** valutino le **transazioni intercorse tra parti indipendenti** e le **attività commerciali** delle stesse **imprese indipendenti**, **confrontandole** con le **transazioni** e le **attività delle imprese associate**.

Per tale ragione può essere necessario acquisire una **notevole quantità di informazioni**, nelle **banche dati** che raccolgono una serie di **dati e notizie** relative alle **imprese residenti nel mondo**, da utilizzare per rendere **comparabili le transazioni economiche**.

Tuttavia, in tale contesto **sorgono notevoli problematiche applicative**.

Infatti:

- le **informazioni** disponibili, da acquisire nell'ambito **dell'analisi di comparabilità**, possono risultare **incomplete e difficili da interpretare**;
- è **molto oneroso ottenere tutte le ulteriori informazioni** relative ad **imprese indipendenti**, soprattutto per **problemi di riservatezza**.

In definitiva, la **determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta**, ma richiede una **attenta valutazione** da parte dell'**amministrazione fiscale** e del **contribuente** (cfr. Linee guida Ocse, versione luglio 2017, capitolo I, il principio di libera concorrenza, Par. 1.13).

A livello domestico, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) prevede che: “**I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze**

*comparabili, se ne deriva un **aumento del reddito**. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una **diminuzione del reddito**, secondo le **modalità e alle condizioni** di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **possono essere determinate**, sulla base delle **migliori pratiche internazionali**, le **linee guida** per l'applicazione del presente comma".*

Come accennato, nel **mele di luglio 2017** l'Ocse ha pubblicato le **nuove linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo**, che recepiscono le **specifiche azioni** contenute nel **rapporto BEPS** (*base erosion and profit shifting*), con il quale sono state **ideate**, dalla **comunità internazionale**, specifiche **misure** finalizzate a **contrastare manovre di pianificazione fiscale**, con **conseguente erosione della base imponibile nazionale**.

Simmetricamente, il **Ministro dell'economia e delle finanze** ha recentemente diramato una **bozza di decreto ministeriale** che contiene le linee guida domestiche da seguire per la concreta applicazione della normativa sul *transfer price*.

Con riferimento al **metodo da adottare**, le precedenti indicazioni contenute nelle **linee guida Ocse** raccomandavano di **individuare il metodo di determinazione** dei prezzi di trasferimento **ritenuto più idoneo**, tenuto conto che ormai non esiste più una **stretta gerarchia tra i vari metodi** ma occorre utilizzare il **metodo ritenuto più appropriato** alle **circostanze del caso** (c.d. M.A.M. "*Most Appropriate Method*").

In merito, l'**articolo 4 della bozza di decreto ministeriale**, con particolare riferimento ai **metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento**, conferma che la **valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza** deve essere determinata applicando il **metodo più appropriato alle circostanze del caso**.

In particolare, il **metodo più appropriato** deve essere selezionato fra i **cinque metodi** previsti dalla prassi internazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- i **punti di forza e di debolezza di ciascun metodo**, a seconda delle **circostanze del caso**;
- l'**adequatezza del metodo** in considerazione della **natura e delle caratteristiche dell'operazione controllata**, così come desunte **dall'analisi delle funzioni** svolte da ciascuna impresa nell'operazione controllata, tenendo conto dei **beni utilizzati e dei rischi assunti**;
- la **disponibilità di informazioni affidabili**, in particolare, in relazione a **operazioni non controllate comparabili**;
- il **grado di comparabilità tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata**, considerando anche l'**affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità** (c.d. **aggiustamenti**) necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

Sul punto, per **determinare se due o più operazioni sono comparabili tra loro**, è necessario considerare gli **elementi economicamente rilevanti** delle stesse, o **fattori di comparabilità**, ivi

inclusi:

- le **condizioni contrattuali delle operazioni**;
- le **funzioni svolte da ogni impresa in relazione alle operazioni**, tenendo conto dei **beni utilizzati e dei rischi assunti**;
- le **caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati**;
- le **circostanze economiche delle parti** e le **condizioni di mercato** in cui esse operano;
- le **strategie aziendali** perseguite dalle parti.

Interessanti considerazioni vengono infine formulate con riferimento **all'intervallo statistico di valori conformi al principio di libera concorrenza**.

Nello specifico, la **bozza di decreto ministeriale** considera **conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori** risultante dall'**indicatore finanziario selezionato** (c.d. *Profit Level Indicator*) in applicazione del **metodo più appropriato**, qualora gli stessi siano riferibili **a un numero di operazioni non controllate**, ognuna delle quali **risulti parimenti comparabile all'operazione controllata** in esito all'analisi di comparabilità esperita.

In buona sostanza un'**operazione controllata**, o un **insieme di operazioni controllate aggregate**, si considerano realizzate in **conformità al principio di libera concorrenza**, qualora il relativo indicatore finanziario sia **compreso nell'intervallo sopra indicato** (normalmente quando il PLI della società verificata rientra tra il **25° ed il 75° percentile** dei valori **statisticamente ottenuti**).

Di contro, qualora l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate **non rientra nell'intervallo di libera concorrenza**, l'amministrazione finanziaria **effettuerà una rettifica del reddito**, al fine di riportare il **predetto indicatore all'interno dell'intervallo**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >